

TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAI RELATORI PER I DISEGNI DI LEGGE COSTITUZIONALE
N. 2173, 2563, 3135, 3229, 3244, 3287, 3288, 3348, 3384, 3413

Istituzione di una Assemblea per la revisione dell'ordinamento della Repubblica

NT1

RUTELLI, VIESPOLI, relatori

Art. 1.

(Assemblea per la revisione della Parte Seconda della Costituzione)

1. È istituita una Assemblea per la revisione della Parte II della Costituzione.
2. L'Assemblea, composta da novanta membri, è eletta a suffragio universale e diretto, con voto eguale, libero e segreto attribuito a liste concorrenti di candidati. Ogni lista è formata, a pena d'inammissibilità, in modo che ciascuno dei due sessi non sia rappresentato in misura superiore a due terzi, con arrotondamento all'unità più prossima.

Art. 2.

(Elezione dell'Assemblea)

1. Con il primo decreto di convocazione dei comizi elettorali per l'elezione delle Camere che segue la data di entrata in vigore della presente legge costituzionale è indetta, per lo stesso giorno, l'elezione dell'Assemblea.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è assegnato un seggio a ogni regione o provincia autonoma e i rimanenti sono ripartiti tra tutte le regioni in proporzione alla popolazione residente, quale risulta dall'ultimo censimento generale.
3. I seggi sono ripartiti su base nazionale fra le liste di candidati, con il metodo dei quozienti interi e dei più alti resti. Per l'assegnazione dei seggi alle liste si applicano in quanto compatibili le disposizioni del testo unico per l'elezione della Camera dei deputati. I candidati di ciascuna lista sono eletti secondo l'ordine di presentazione.

Art. 3.

(Membri dell'Assemblea)

1. Tutti i cittadini che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i ventuno anni di età possono essere eletti membri dell'Assemblea.
2. L'Assemblea giudica sui titoli di ammissione dei propri membri.
3. Ai membri dell'Assemblea si applicano le disposizioni degli articoli 67 e 68 della Costituzione.

Art. 4.

(Funzionamento dell'Assemblea)

1. La prima seduta dell'Assemblea ha luogo entro trenta giorni dalla data della sua elezione.
2. L'Assemblea adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Elegge tra i suoi membri il presidente, due vice presidenti e due segretari, che costituiscono l'ufficio di presidenza. Le sedute sono pubbliche.
3. Le risorse e il personale occorrenti per il funzionamento dell'Assemblea sono messi a disposizione in parti uguali dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica.
4. L'Assemblea rimane in carica dodici mesi, decorrenti dalla data della prima seduta. Può essere prorogata una sola volta con deliberazione adottata dal Parlamento in seduta comune delle due Camere.

Art. 5.

(Procedimento legislativo)

1. Sono esaminati dall'Assemblea i disegni di legge di revisione costituzionale concernenti la Parte II della Costituzione presentati a norma della Costituzione e quelli presentati dai componenti la stessa Assemblea.
2. Il testo approvato dall'Assemblea articolo per articolo è sottoposto alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per il solo voto finale e approvato a maggioranza dei tre quinti dei componenti di ciascuna Camera.
3. Il testo approvato dalle due Camere è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* entro trenta giorni dall'ultima deliberazione e sottoposto a *referendum* popolare entro i successivi novanta giorni. La legge non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Art. 6

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.